



## FOGLIO INFORMATIVO FIDEIUSSIONE OMNIBUS E SPECIFICA

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione sociale: Cherry Bank S.p.A.  
Forma giuridica: Società per Azioni  
Sede Legale e Amministrativa: Via San Marco 11 - 35129 Padova (PD)  
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita IVA: 04147080289  
Numero REA: PD-376107 - Codice ABI: 03365.4 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Telefono: 049.8208411 - Fax: 049.8208401  
Sito internet: <https://www.cherrybank.it>

#### Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:

Nome Cognome: \_\_\_\_\_  
Ragione Sociale: \_\_\_\_\_  
Iscrizione ad Albi o elenchi: \_\_\_\_\_  
Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco: \_\_\_\_\_  
Qualifica: \_\_\_\_\_  
Indirizzo: \_\_\_\_\_  
Telefono: \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

### CHE COS'E' LA FIDEIUSSIONE

La Fideiussione è un contratto mediante il quale un soggetto – denominato Fideiussore – garantisce alla Banca, personalmente, con il proprio patrimonio e fino all'Importo Massimo Garantito stabilito in contratto, l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la Banca da un altro soggetto, denominato Debitore Principale.

Le obbligazioni garantite possono sorgere da operazioni bancarie di qualsiasi natura quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, crediti o merci, sconto o negoziazioni di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di servizi.

La Fideiussione è un'obbligazione accessoria, quindi, presuppone l'esistenza di un'obbligazione principale.

Tipologie di fideiussione:

- **Omnibus**: il Fideiussore garantisce la Banca, fino all'importo massimo stabilito nel contratto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni già esistenti al momento del rilascio della fideiussione e che saranno in futuro assunte verso la Banca stessa dal Debitore Principale.

- **Specifica**: il Fideiussore garantisce la Banca per l'adempimento delle obbligazioni originate da una specifica operazione creditizia indicata nel contratto e già assunta verso la Banca dal Debitore Principale.

- **Pro-quota solidale (omnibus o specifica)**: in caso di rilascio della garanzia da parte di una pluralità di Fideiussori ciascuno risponde delle obbligazioni assunte dal Debitore Principale verso la Banca in base alle quote indicate nel contratto e con vincolo di solidarietà. La quota dell'eventuale fideiussore inadempiente va ad accrescere proporzionalmente quelle degli altri Fideiussori.

- **Pro-quota non solidale (omnibus o specifica)**: in caso di rilascio della garanzia da parte di una pluralità di Fideiussori ciascuno risponde delle obbligazioni assunte dal Debitore Principale verso la Banca limitatamente



alle quote indicate nel contratto e senza vincolo di solidarietà. La quota dell'eventuale fideiussore inadempiente non va ad accrescere proporzionalmente quelle degli altri Fideiussori.

Salvo che sia diversamente pattuito per iscritto, se più Fideiussori garantiscono lo stesso Debitore Principale e il medesimo debito, ciascuno di questi risponde per l'intero ammontare del debito.

### **I rischi delle Fideiussioni**

Il Fideiussore può essere tenuto a pagare quanto dovuto dal Debitore Principale in caso di inadempimento di quest'ultimo.

## **PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

Voci di costo	Nessuna
---------------	---------

Avvertenze: il Fideiussore garantisce alla Banca l'adempimento dell'obbligazione in capo al debitore principale per il capitale, gli interessi (anche di mora) ed ogni altro onere accessorio nonché per ogni spesa anche di carattere giudiziario ed ogni onere tributario nei limiti dell'importo specificato.

Per le condizioni economiche relative al servizio "Copia documentazione" si veda il Foglio Informativo "Servizi vari" disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.

## **RECESSO E RECLAMI**

### **Recesso dalla garanzia per rapporti a tempo indeterminato**

Il Fideiussore può recedere dalla Fideiussione dandone comunicazione scritta alla Banca con lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La Banca si impegna ad informare il Fideiussore entro il termine di 30 giorni sulle decisioni eventualmente adottate in conseguenza del recesso, anche con riferimento alle obbligazioni garantite.

Il Fideiussore risponde:

- delle obbligazioni del Debitore Principale in essere al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso;
- di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col Debitore Principale, il recesso del Fideiussore si rende operante solo quando ricorrano tutte le tre condizioni di seguito elencate:

- la Banca abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti di apertura di credito intrattenuti col Debitore Principale;
- sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del Debitore Principale;
- sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

### **Recesso dalla garanzia per rapporti a tempo determinato**

Nel caso in cui la Fideiussione sia rilasciata a garanzia di una specifica operazione creditizia a tempo determinato, il Fideiussore non può recedere dalla garanzia che rimane valida ed efficace fino all'integrale adempimento dell'obbligazione garantita.

La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, salvo che il Fideiussore, almeno quindici giorni lavorativi bancari prima della scadenza originaria o prorogata, non abbia avvisato la Banca che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe.



## **Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il Fideiussore potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria o raccomandata A.R. all'indirizzo Cherry Bank S.p.A., Via San Marco n.11, 35129 Padova (PD), posta elettronica certificata dall'indirizzo [reclami@pec.cherrybank.it](mailto:reclami@pec.cherrybank.it) oppure e-mail all'indirizzo [reclami@cherrybank.it](mailto:reclami@cherrybank.it) o consegna manuale diretta al personale (che dovrà rilasciare al Fideiussore ricevuta datata e firmata).

Alla ricezione del reclamo, l'Ufficio Reclami confermerà la presa in carico del reclamo mediante comunicazione a mezzo e-mail/pec che verrà inoltrata all'indirizzo indicato dal Fideiussore nel reclamo oppure al contatto e-mail specificato nel presente Contratto.

L'Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di:

-15 (quindici) Giornate Operative dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Fideiussore otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 35 (trentacinque) Giornate Operative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il predetto termine è ridotto a 10 Giornate Operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'Operazione di Pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

- 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Fideiussore potrà:

a) adire l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), seguendo le modalità indicate all'indirizzo [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it). Il ricorso all'ABF potrà essere presentato decorsi almeno 60 giorni e non oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca purché abbia ad oggetto la medesima contestazione ed in relazione a controversie di valore non superiore ai 200.000 euro, salvo che la richiesta rivolta all'ABF sia limitata al solo accertamento di diritti, obblighi e facoltà, prescindendo, in tal caso dal valore della stessa. Il ricorso è gratuito per il Fideiussore, salvo il versamento di un importo di euro 20,00 per contributo alle spese di procedura che, in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso, verrà rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Fideiussore può trovare una Guida Pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). Il ricorso all'ABF esonera il Fideiussore dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria nel caso in cui il Fideiussore intenda sottoporre la controversia all'autorità giudiziaria;

b) in ogni caso e indipendentemente dal ricorso alle procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, ricorrere all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, previa attivazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010, quale condizione di procedibilità della domanda, di un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo: - all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario secondo le modalità indicate al seguente indirizzo [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it); - ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.

Se il Fideiussore riscontra violazioni da parte della Banca può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D. Lgs. 11/2010 s.m.i.). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Presso ogni filiale della Banca e sul sito [www.cherrybank.it](http://www.cherrybank.it) il Fideiussore può trovare i seguenti documenti:

- Informativa sulle procedure di reclamo e sulle forme di composizione delle controversie
- ABF in parole semplici
- ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie
- Conciliatore Bancario Finanziario - Regolamento di procedura per la mediazione
- Conciliatore Bancario Finanziario - Brochure.

## **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cherry Bank S.p.A.



<b>LEGENDA</b>	
<b>Debitore principale</b>	Persona fisica o giuridica di cui si garantisce l'adempimento a favore della Banca.
<b>Fideiussione</b>	Garanzia in forza della quale il Fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
<b>Fideiussore</b>	Persona fisica o giuridica che si impegna personalmente (con tutto il suo patrimonio) a garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui.
<b>Giornate Operative</b>	Qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca o della filiale interessata sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla clientela e in cui la Banca può regolare le Operazioni di Pagamento sul sistema interbancario.
<b>Importo massimo garantito</b>	Somma massima comprensiva di capitale, interessi, spese ed altri oneri accessori che il Fideiussore si impegna a pagare alla Banca in caso di inadempimento del debitore principale.
<b>Interessi di mora</b>	Interessi che il Fideiussore deve corrispondere in caso di ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto alla Banca in qualità di garante.
<b>Solidarietà tra i Fideiussori</b>	Vincolo esistente tra i più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale la Banca può rivolgersi, a sua scelta, e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore principale.